SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 maggio 1999, n. **219.**

Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare, l'articolo 66, il quale prevede anche che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I, della parte III dello stesso decreto legislativo;

Visti inoltre gli articoli 62, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 190 e 195 del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 25 gennaio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 204744 del 17 marzo 1999);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione.

I regolamenti disciplinano in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;

d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;

e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;

g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate.

2. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

2. Ove il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro

trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono effettuate anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

5. La Consob iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 3.

Specialisti in titoli di Stato

1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli specialisti in titoli di Stato», gli operatori principali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d),* che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75 miliardi;

b) svolgimento di un'attività nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonché alle quantità scambiate;

c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;

d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3% del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato italiani. La suddetta quota verrà calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei titoli.

3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:

a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;

b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione.

Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone a verifica ogni due anni l'elenco degli specialisti in titoli di Stato di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli specialisti in titoli di Stato, l'esclusione di uno di essi può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione.

6. Gli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta. La società di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dai partecipanti al mercato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività realizzata dagli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4.

Art. 4.

Società di gestione

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

d) comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La società di gestione, provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Consob.

Art. 5.

Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al precedente comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta.

5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 4.

Art. 6.

Informativa alla Consob

1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori.

2. La Consob può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 1. La Consob informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

Art. 7.

Vigilanza sulle società di gestione

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

3. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente decreto e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 3.

Art. 8.

Compensazione e liquidazione

1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari.

Art. 9.

Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca,

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta della Consob sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 6.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, ad eccezione dell'articolo 10, comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 257

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 66 *(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato).* — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione».

— Il testo degli articoli 62, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 190 e 195 del sopracitato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 62 *(Regolamento del mercato).* — 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato all'assemblea ordinaria della società di gestione, il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione.

2. Il regolamento determina in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

3. La Consob detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato».

«Art. 63 *(Autorizzazione dei mercati regolamentati).* — 1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *d),* e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato».

«Art. 69 *(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati).* — 1. la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2».

«Art. 70 *(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare».

«Art. 71 *(Definitività del regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari).* — 1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime».

«Art. 72 *(Disciplina delle insolvenze di mercato).* — 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applica l'art. 71».

«Art. 75 *(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione).* — 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

2. Nel caso in cui le irregolarità indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob, può revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 63.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *d),* e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere».

«Art. 76 *(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato).* — 1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei poteri previsti dall'art. 74.

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2.

3. Si applica l'art. 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia».

«Art. 77 *(Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidzione e di garanzia).* — 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla società indicata nell'art. 69, comma 1, è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla Consob. A tal fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70».

«Art. 80 *(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari).* — 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di getione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta per-

sona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165».

«Art. 90 *(Gestione accentrata dei titoli di Stato)*. — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88».

«Art. 190 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mecati)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 23; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37, 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, commi 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendneti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicate nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d'italia o la Consob formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni degli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della Consob. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

— Il testo dell'art. 17, commi 3, 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) il capitale minimo delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla Consob e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7 si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto».

— Per il testo dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate a fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione».

— Per il testo dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo).* — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimi in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 65 *(Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione).* — 1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari;

b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli 70, 72 e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 70 *(Provvedimento).* — 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dell'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 73.

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato».

«Art. 72 *(Poteri e funzionamento degli organi straordinari).* — 1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con le consegne previste dall'art. 73 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia».

«Art. 75 *(Adempimenti finali).* — 1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1».

— Il titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:

«Capo VI
DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Sezione I
Disposizioni generali

104. *Inizio della liquidazione.* — Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio dell'impresa, quando questo sia stato autorizzato.

Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

105. *Norme applicabili.* — Alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le sezioni seguenti.

Sezione II
Della vendita dei beni mobili

106. *Modalità della vendita dei beni mobili.* — Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

Sezione III
Della vendita dei beni immobili

107. *Espropriazioni in corso.* — Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.

In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato.

Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.

Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.

108. *Modalità della vendita degli immobili.* — La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.

Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile.

Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.

109. *Procedimento di distribuzione della somma ricavata.* — Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 15 ottobre 1997, n. 428; è il seguente:

«3. Gli operatori che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nella "sezione speciale" di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, e successive modificazioni e integrazioni, vengono iscritti nell'elenco di cui all'art. 3. La prima revisione di cui all'art. 3, comma 4, verrà effettuata tenendo conto:

a) dell'attività svolta dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 1 al 31 dicembre 1999;

b) dell'attività svolta dal 1° luglio 1997 alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 1, con riguardo ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto 24 febbraio 1994.

Gli operatori esclusi dalla suddetta "sezione speciale" nella verifica effettuata nel mese di giugno 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 prima del 1° dicembre 1998».

99G0296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1999.

Radiazione dalla tariffa di vendita di una marca di tabacco da fumo per sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che è necessario procedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di una marca di tabacco da fumo per sigarette;

Decreta:

Art. 1.

La seguente marca di tabacco da fumo per sigarette è radiata dalla tariffa di vendita in Italia:

tabacco da fumo per sigarette:

KINNIKINNICK (cod. 937).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 78

99A5633

DECRETO 14 giugno 1999.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Europa 40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, effettuata dalla società P.Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;

Riconosciuta la necessità di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria indicato nella domanda prodotta dalla citata società P.Erre Italia S.a.s. e denominato «KM Europa 40»;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero le cui caratteristiche sono così determinate:

a) bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: - 1ª e 3ª fila mm 55; 2ª e 4ª fila mm 47;

lunghezza con capocchia: 1ª e 3ª fila mm 56; 2ª e 4ª fila mm 48;

larghezza: mm 4 × 1,2;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minimo mm 2,5;

diametro capocchia massimo mm 3,

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche delle bustine:

dimensioni esterne: mm 50 × 55 × 10;

grammatura cartoncino: gr 260 al mq;

ruvido: n. 2 striscie da mm 50 × 8 cadauna.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

76) colore «Amaranto» con legenda «KM Europa 40» in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Europa 40»;

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, può essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero la marca indicata all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 31 di colore «bleu caldo».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

1. - Bustina di cartoncino contenente n. 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominata «KM Europa 40»: L. 400.

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero è stabilita nella misura di seguito indicata unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbr. (lire)	Imposta sul valore agg. (lire)
1. Bustina di cartoncino contenente n. 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominato «KM Europa 40»	100	66,6667

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 87

99A5600

DECRETO 22 giugno 1999.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due nuovi tipi di fiammiferi denominati «Diva» e «L'Art du feu». Aumento del prezzo di vendita al pubblico per il fiammifero denominato «Cuoco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con il quale si è proceduto all'aumento del prezzo di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione di alcuni tipi di fiammiferi;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per il fiammifero denominato «Cuoco» nonché di iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi denominati «Diva» e «L'Art du feu», effettuata dalla Co.F.I. - Compagnia fiammiferi italiana S.r.l. di Roma, via Lisbona, 9;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detto fiammifero sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero «Cuoco» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbr. (lire)	Imposta sul valore agg. (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino a tiretto passante con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Cuoco»	345	250	1.500

Art. 2.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, due nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi, denominati «Diva» e «L'Art du feu», le cui caratteristiche sono così determinate:

a) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza bottone: mm 277;

lunghezza con bottone: mm 280;

sezione del fiammifero: mm 3,2 × 3,2;

tolleranza dimensione: ±10%;

diametro minimo bottone mm 4,9;

diametro massimo bottone mm 5,7,

fiammiferi di sicurezza che si accendono mediante frizione su una superficie la cui composizione chimica è complementare e che è rivestita su una parte del contenente;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 3015 × 108 × 29;

grammatura cartone slitta: gr 400 al mq;

sfregatore posizionato da un lato della slitta: mm 281 × 23;

contenimento fiammiferi: 100;

tolleranza di capacità: m − 2% ⩽ media ⩽ m + 10%; m − 12,5% ⩽ capacità individuale ⩽ m + 12,5%;

b) scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati «L'art du feu»:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza bottone: mm 96;

lunghezza con bottone: mm 100;

sezione del fiammifero: mm 2,9 × 2,9;

tolleranza dimensione: ±10%;

diametro minimo bottone mm 4,0;

diametro massimo bottone mm 4,8,

fiammiferi di sicurezza che si accendono mediante frizione su una superficie la cui composizione chimica è complementare e che è rivestita su una parte del contenente;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 108 × 63,5, 5 × 15;

grammatura cartone slitta: gr 280 al mq;

carta profumata all'essenza di cedro: mm 100 × 60;

sfregatore etichetta adesiva posizionata da un lato della slitta: mm 100 × 12;

contenimento fiammiferi: 40;

tolleranza di capacità: m − 2% ⩽ media ⩽ m + 10%; m − 12,5% ⩽ capacità individuale ⩽ m + 12,5%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 3 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

77) colore «Rosso giallo» con legenda «Diva» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»;

78) colore «Giallo» con legenda «L'Art du feu» in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi denominati «L'Art du feu».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammifero, rispettivamente, le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 18 di colore «Rosso giallo» e al n. 33 di colore «Rosso pompeiano».

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbr. (lire)	Imposta sul valore agg. (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»	3.450	2.500	15.000
2. Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati «L'art du feu»	1.250	833,33	5.000

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 89

99A5601

DECRETO 5 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 401/99 in data 1° luglio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia nel giorno 10 maggio 1999, per consentire l'installazione del nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia nel giorno 10 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 luglio 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A5634

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Del Sento a r.l.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996, che demanda agli ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Del Sento a r.l.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Roberto Ferrara in data 5 febbraio 1975, repertorio n. 166413, registro società 3049, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 752/137448.

La Spezia, 15 giugno 1999

Il dirigente: DI STEFANO

99A5522

DECRETO 21 giugno 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Klizia New Services - Soc. coop.va sociale a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 1999 adottata nei confronti della società cooperativa «Klizia New Services - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Klizia New Services - Soc. coop.va sociale a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, costituita in data 27 aprile 1994, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti di Macerata, omologato dal tribunale di Macerata, con decreto in data 25 agosto 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Pinciaroli, nato a S. Severino Marche il 2 dicembre 1961 e residente in Tolentino, contrada Ributino n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dellaRepubblica.

Roma, 21 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5635

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 giugno 1999.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Fondazione Banco di Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico»;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»;

Visto lo statuto della Fondazione Banco di Sardegna, ed, in particolare, l'art. 21 il quale prevede che la misura delle indennità annuali di carica spettanti agli organi di amministrazione e di controllo viene determinato dal Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1997, con il quale il prof. Giovanni Palmieri, è stato nominato presidente della Fondazione Banco di Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1997, con il quale è stata determinata la misura dell'indennità di carica spettante al presidente;

Attesa la necessità di rideterminare la suddetta indennità;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'art. 21 dello statuto della Fondazione Banco di Sardegna l'indennità di carica spettante al presidente della Fondazione medesima è determinata come segue con decorrenza 1° giugno 1999:

compenso annuo lordo: lire 120 milioni;

importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: L. 400.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5520

DECRETO 7 luglio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1999 che ha disposto per il 30 giugno 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 98,65.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 104.288.523.002 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 dicembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 97,93.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A5729

DECRETO 7 luglio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 luglio 1999 è pari a 57.893 miliardi di lire (pari a 29.911 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 luglio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverranno con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 luglio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A5730

DECRETO 7 luglio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 luglio 1999 è pari a 57.893 miliardi di lire (pari a 29.911 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 luglio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 luglio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 7.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 luglio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A5731

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici», in Concordia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ISET - Istituto servizi europei tecnologici - con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - 41033 Concordia (Modena);

Visto il verbale di accertamento del 10 maggio 1999 dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio e dell'artigianato di Bologna;

Considerato che l'organismo ISET - Istituto servizi europei tecnologici, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

1. L'organismo «ISET - Istituto servizi europei tecnologici» via Ciro Menotti, n. 10 - 41033 Concordia (Modena) - è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B),* della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8) Seghe a catena portatili da legno.

9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10) Ponti elevatori per veicoli.

B) Componenti di sicurezza:

1) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 1999

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

99A5561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 22 aprile 1999.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1999-2000. (Ordinanza n. 110).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Valutate positivamente le richieste espresse dal mondo del lavoro di far acquisire per esigenze di riconversione professionale, anche in corso di anno scola-

stico, ai lavoratori posti in mobilità il titolo di studio richiesto per l'accesso a determinate qualifiche o posizioni lavorative, al fine di evitare che, all'interno di gruppi di lavoratori, tutti provenienti da identiche situazioni, taluni siano discriminati per mancanza del necessario titolo di studio;

Vista, in relazione all'accoglimento delle richieste di cui sopra, l'ordinanza ministeriale n. 48, prot. n. 35926/BL in data 19 febbraio 1999, vistata e registrata dalla Corte dei conti il 19 marzo 1999 - registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 9, che ha integrato, per l'anno scolastico 1998-1999, l'ordinanza ministeriale n. 72, prot. n. 24954/1/BL del 23 febbraio 1998, concernente il calendario scolastico nazionale del medesimo anno;

Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 aprile 1999 che non si è reso possibile recepire perché propone, sul versante del termine delle attività educative e didattiche, considerazioni non in linea con il vigente contesto normativo e riformula, sul fronte dell'attivazione in corso d'anno delle sessioni speciali d'esame riservate a candidati lavoratori posti in mobilità, osservazioni da ritenersi ormai superate per effetto della formalizzazione della precitata ordinanza ministeriale n. 48;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art. 74 per l'anno scolastico 1999-2000;

Ordina:

Art. 1.

1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1999, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.

3. Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni, l'anticipazione della data di inizio delle lezioni fissata a livello regionale, sono volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo;

b) organizzare attività di accoglienza, recupero, riorientamento, con particolare riguardo agli anni di corso interessati dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione;

c) consentire, nel corso dell'anno, la sospensione delle attività di lezione per un numero di giorni corrispondente a quello dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli alunni.

4. I sovrintendenti scolastici, per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Art. 2.

1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti ai qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singole classi. Resta fermo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2. È stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nonché quelli di licenza di scuola media.

Art. 3.

1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 10 giugno 2000.

2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 3 giugno 2000.

3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 2000.

4. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del decreto legislativo citato nelle premesse, nonché nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

Art. 4.

1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 14 giugno 2000.

2. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 21 giugno 2000.

Art. 5.

1. In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione, per far fronte a necessità di riconversione professionale collegate con processi di mobilità occupazionale, può autorizzare i provveditori agli studi ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di quafica professionale, di licenza di maestro d'arte, riservate a candidati lavoratori posti in mobilità.

2. L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in mobilità in rapporto all'offerta del lavoro.

3. I provveditori agli studi, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.

4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.

Art. 6.

1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del Santo Patrono.

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 45

99A5602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolo-saccarifero regolamento (CEE) n. 1785/81 e n. 1101/95 relativi al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per la campagna 1998-99. (Deliberazione n. 36/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo, dal regolamento (CE) n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio ed ai produttori di zucchero limitatamente alle regioni del sud;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'A.I.M.A. della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), che alla tabella *C* ha stanziato lire 150 miliardi (77.468.535 euro) a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;

Vista la proposta avanzata con nota n. 254/6/1 del 2 aprile 1999 dal Ministro per le politiche agricole, con la quale vengono valutate in circa 92 miliardi di lire (47,6 milioni di euro) le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 1998-99 e viene proposto di utilizzare l'ulteriore disponibilità prevista in finanziaria, anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994-95, 1995-96 e 1996-97 rispetto al regime previsto dall'Unione europea;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano bieticolo-saccarifero nazionale;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998 che ha disposto la proroga fino al 30 settembre 1998 del piano bieticolo-saccarifero nazionale, di cui alla legge 30 giugno 1990, n. 209;

Considerata la situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo-saccarifero e l'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti;

Tenuto conto che nel corso della riunione preparatoria del Comitato, tenutasi il 20 aprile 1999, si è ritenuto opportuno avviare una riflessione sull'opportunità di orientare le risorse eccedenti i livelli massimi di aiuto ad ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole sulla quale concorda il Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per la campagna 1998-99 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 come modificato dal regolamento (CE) n. 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie, a valere sullo stanziamento di 150 miliardi di lire (77.468.535 euro) autorizzato in tabella *C* della legge finanziaria per il 1999 per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.

Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'A.I.M.A., ente erogatore.

La parte dello stanziamento sopra indicato che dovesse eccedere l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 1998-99 potrà essere, sulla base di misure attuative che il Ministro per le politiche agricole emanerà in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, destinata ai bieti-

coltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994-95, 1995-96, 1996-97 rispetto a quanto consentito dal citato regolamento (CE) n. 1101 del 1995.

Si autorizza, previa verifica di conformità con la normativa comunitaria, la proroga, fino al 30 giugno 2001, del piano bieticolo-saccarifero nazionale di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 209.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 101

99A5562

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II C «Cadses», per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 38/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 2458 del 6 agosto 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo denominato Cadses, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C negli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 322/CE, le cui disposizioni allegate disciplinano la citata decisione C(97) 2458 della Commissione medesima;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 7,416 Meuro per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 6,181 Meuro, pari a 11,882 miliardi di lire;

Considerato che con propria delibera n. 215 del 3 dicembre 1997 sono state disposte, per il periodo 1997-1999, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, assegnazioni pari a 5,348 Mecu, già valutati in 10,269 miliardi di lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare il predetto finanziamento per un importo di 0,833 Meuro, pari a 1,613 miliardi di lire, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 898/4876 del 5 novembre 1997, come integrata dalla nota n. 434/99 del 23 febbraio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo denominato Cadses, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dello spazio europeo sud-orientale, Adriatico e Danubiano, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanzia-

mento nazionale pubblico di 11,882 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Al predetto finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 10,269 miliardi di lire, già assegnati con delibera n. 215 del 3 dicembre 1997;

b) 1,613 miliardi di lire (0,833 Meuro) con nuove assegnazioni.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario complessivo di cui alla citata delibera n. 215 del 3 dicembre 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 187

99A5563

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: finanziamento nazionale per la realizzazione delle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, per il completamento della campagna 1998 e per la campagna 1999. (Deliberazione n. 41/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee numeri 2078/92, 2079/92 e 2080/92, concernenti azioni a carattere strutturale di durata poliennale, in accompagnamento della riforma della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 746/96, recante modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 2078/92;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee relative alla concessione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, a favore di programmi operativi nazionali e regionali di attuazione delle citate azioni;

Viste le proprie delibere 26 giugno e 18 dicembre 1997 e 26 febbraio 1998, con le quali, tra l'altro, sono

state assegnate all'A.I.M.A. risorse per la realizzazione delle misure di accompagnamento di cui ai citati regolamenti, per le campagne 1997 e 1998;

Considerato che l'A.I.M.A. ha comunicato, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 14, comma 2, del regolamento CEE della Commissione europea n. 746 del 24 aprile 1996, di aver utilizzato oltre i termini previsti dalla citata delibera 26 febbraio 1998 un importo pari a 0,939 miliardi di lire;

Considerato, pertanto, che sulle risorse nazionali per la campagna 1998 permane una disponibilità di 0,119 miliardi di lire, a fronte di un fabbisogno di circa 140 miliardi di lire, come comunicato dall'A.I.M.A. con nota n. 17273/S del 13 aprile 1999;

Considerata, quindi, la necessità di procedere ad una conseguente ulteriore assegnazione per consentire il completamento della campagna 1998 e di assicurare il finanziamento della campagna 1999, per un importo complessivamente pari a 683 miliardi di lire;

Considerato che la coperta finanziaria di tale fabbisogno viene individuata nelle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 892 del 9 febbraio 1999 e la successiva nota n. 1650 del 9 marzo 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti citati in premessa, è autorizzato in favore dell'A.I.M.A. un complessivo finanziamento nazionale pubblico di 683 miliardi di lire (352,740 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, destinato al completamento della campagna 1998 ed alla campagna 1999.

Le risorse per l'anno 1998 che dovessero rimanere disponibili saranno utilizzate per la successiva campagna 1999.

2. La suddetta quota, dopo la pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, viene integralmente trasferita all'A.I.M.A., che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. Le eventuali somme non utilizzate nei predetti termini devono essere restituite dall'A.I.M.A. al Fondo di rotazione.

3. Il Ministero per le politiche agricole e l'A.I.M.A. adottano tutte le iniziative necessarie per l'integrale utilizzo delle risorse assegnate.

4. I controlli sull'utilizzo del finanziamento di cui alla presente delibera vengono effettuati sulla base della normativa vigente.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 186

99A5564

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Attività 1999 della società «Sviluppo Italia», finalizzazione risorse. (Deliberazione n. 72/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che istituisce il Fondo rotativo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 1, comma 4, e l'art. 2, che demandano al CIPE la formulazione di proposte per la costituzione della società «Sviluppo Italia»;

Vista la propria delibera in data 11 novembre 1998 con la quale è stato tra l'altro accantonato l'importo di lire 50 miliardi (25,822 Meuro) per le finalità di cui al richiamato art. 1 della legge n. 208/1998;

Vista la successiva delibera del 22 gennaio 1999 con la quale la somma di lire 35 miliardi (18,075 Meuro), a valere sul predetto accantonamento, è stata finalizzata alla costituzione del capitale sociale della società «Sviluppo Italia» ed è stato altresì adottato lo schema di direttiva concernente la costituzione della società stessa;

Vista la nota della società «Sviluppo Italia» datata 13 maggio 1999 con la quale è stato trasmesso un primo programma operativo, relativo all'anno 1999, in materia informazione e animazione di iniziative di sviluppo locale, con particolare riferimento ai pani territoriali, di cui alle direttive del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica del 1° aprile 1999;

Considerato che per la realizzazione del predetto programma operativo, il cui costo complessivo è di lire 5,5 miliardi (2,840 Meuro), sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, e la società «Sviluppo Italia»;

Ritenuto di dover a tal fine utilizzare una quota dell'importo residuo di lire 15 miliardi (7,746 Meuro) ancora disponibile nello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base 3.2.1.23 (capitolo n. 8189), a fronte dell'accantonamento di lire 50 miliardi (25,822 Meuro) di cui alla predetta delibera dell'11 novembre 1998;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulla residua disponibilità 1999 di lire 15 miliardi (7,746 Meuro) indicata in premessa, l'importo di lire 5,5 miliardi (2,840 Meuro) è finalizzato al finanziamento di un primo programma operativo relativo al corrente esercizio in materia di informazione e animazione di iniziative di sviluppo locale, con particolare riferimento ai patti territoriali.

2. Ulteriori assegnazioni a favore della società «Sviluppo Italia» sono subordinate alla presentazione, da parte della società stessa, dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale. Ciò ai fini dell'utilizzo sia del residuo importo di lire 9,5 miliardi ancora disponibile per l'anno 1999, sia di altre risorse a partire dall'esercizio 2000, così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 1/1999 indicato in premessa.

Roma, 14 maggio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 188

99A5565

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Monticelli Brusati, Polaveno, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone, Tavernole sul Mella, Pisogne, Pezzaze, Artogne, Bovegno, Gianico, dagli ambiti territoriali n. 15-17, individuati con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un metanodotto Polaveno Darfo DN 500 (20") 75 bar da parte della Snam S.p.a. (Deliberazione n. VI/42986).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico

regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 13 aprile 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Monticelli Brusati, Polaveno, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone, Tavernole sul Mella, Pisogne, Pezzaze, Artogne, Bovegno, Gianico di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Snam S.p.a. per la realizzazione di metanodotto Polaveno Darfo DN 500 (20") 75 bar;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Monticelli Brusati, foglio n. 1, mappali numeri 9, 25, 26, 48, 49, 55, 56, Polaveno foglio n. 8, mappale n. 1, Sulzano foglio n. 13, mappali numeri 3001, 3017, 1290, 3182, 1372, 1293, 1292, 1291, 2325, 1289, 1296, 965, 2324, 3181, 1475, 1303, 1304, 1477, 1197, foglio n. 6, mappali numeri 1257, 1258, 1339, 1166, 1261, 1340, 2102, 2013, foglio n. 2, mappali numeri 1257, 1258, 1339, 1260, Sale Marasino foglio n. 15, mappali numeri 1250, 1251, 1253, 1255, 1330, 3643, 3644, 3646, 4064, 4065, 4067, 4068, 1038, 1207, 2054, foglio n. 9, mappali numeri 294, 764, 777, 1245, 1651, 3783, 1652, foglio n. 5, mappali numeri 830, 1652, 852, 875, 1552, 1651, Marone foglio n. 13, mappali numeri 1009, 1025, 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1353, 1354, 1579, 1581, 1583, 1597, 1706, 2350, 3590, foglio n. 7, mappali numeri 1350, 1752, 1767, 3566, 3569, 3573, 3574, 1985, 1998, 3568, 3567, 3572, 3571, Zone foglio n. 23, mappali numeri 829, 828, foglio n. 12, mappale numero 792, foglio n. 16, mappale n. 792, foglio n. 17, mappale n. 792, Tavernole sul Mella foglio n. 1, mappali numeri 18, 19, 12, Pisogne foglio n. 18, mappale n. 1892, foglio n. 23, mappali numeri 1800, 1892, 1895, 3323, 3326, 5000, 29, foglio n. 29, mappale n. 1800, foglio n. 15, mappali n. 2559, 3326, Pezzaze foglio n. 1, mappali numeri 1, 18, foglio n. 2, mappali numeri 5, 1, 18, foglio n. 13, mappale n. 23, Artogne foglio n. 14, mappali numeri 2032, 2544, 2030, foglio n. 15, mappali numeri 2805, 2023, 2024, 2877, foglio n. 20, mappale n. 2022, foglio n. 21, mappali numeri 2877, 2022, foglio n. 25, mappali numeri 1931, 2022, foglio n. 28, mappale n. 1931, foglio n. 9, mappali numeri 2030, 2033, 2423, 2556, 3991, foglio n. 8, mappale n. 2034, Bovegno foglio n. 5, mappali numeri 1, 10, 11, 13, foglio n. 7, mappali numeri 1, 5, 9, Gianico foglio n. 4, mappale n. 1571, foglio n. 8, mappale 547, foglio n. 17, mappali numeri 1473, 547, foglio n. 18, mappale n. 508, foglio n. 22, mappale n. 508, foglio n. 16, mappali numeri 547, 3013, 539, 1476, 1555, 1563, 1360, 11, foglio n. 10, mappali numeri 531, 371, 1368, 1477, 1484, 1528, dagli ambiti territoriali numeri 15-17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di metanodotto Polaveno Darfo DN 500 (20") 75 bar da parte della Snam S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), gli ambiti territoriali numeri 15-17, individuati con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peia dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte del Comitato per la vita. (Deliberazione n. VI/42987).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Peia (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comitato per la vita per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Peia (Bergamo), mappali numeri 1979, 1410, 762, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5410

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE MIACEL 23 giugno 1999, n. **13.**

Vigilanza sulla gestione dell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) - Problematiche.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII

Ai commissari di Governo

Al gabinetto del Ministro

All'Associazione nazionale comuni italiani - (A.N.C.I.)

All'Anusca

La recente consultazione referendaria ha posto ancora una volta in evidenza l'assoluta necessità del puntuale aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero la cui istituzione è avvenuta con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Sull'argomento questo Ministero ha emanato numerose circolari che hanno cercato di affrontare le problematiche e le difficoltà della gestione, le quali derivano essenzialmente, dalle notizie fornite dagli uffici consolari che, a loro volta, lamentano mancanza di collaborazione da parte delle autorità locali estere per l'individuazione dei nostri connazionali all'estero.

A tali problematiche, che già incidono notevolmente sulla gestione di un'anagrafe che riguarda tutti i cittadini residenti all'estero e non solo quelli aventi diritto di voto, si aggiunge, in alcuni casi, la scarsa attenzione dedicata a tale anagrafe, sia per quanto riguarda l'iscrizione che per quel che riguarda la cancellazione. Tuttavia occorre ancora una volta sottolineare che la regolare tenuta di tale anagrafe, oltre a costituire un preciso obbligo di legge che fa capo al sindaco nella sua qualità di ufficiale di anagrafe e di Governo, incide direttamente — a causa dello stretto legame con le liste elettorali — sull'esercizio del voto di ogni singolo iscritto, sicché risulta doveroso procedere al puntuale aggiornamento della stessa.

Considerato, come si è detto, che le anagrafi comunali, sia APR che AIRE, nel loro insieme forniscono i dati necessari per la formazione delle liste degli elettori, e non viceversa, si deve notare come talora accada che sono gli uffici elettorali a decidere l'iscrizione o meno di un soggetto nell'AIRE, considerando temporaneamente presenti all'estero coloro che invece sono emigrati da molti anni.

Tale comportamento deriva da un'errata interpretazione della legge n. 470/1988 che, al contrario, all'art. 1, comma 9, dispone che la presenza all'estero per un periodo superiore all'anno comporta l'iscrizione in AIRE.

Altro argomento che, a volte, induce ad incertezze, deriva dalla difficoltà di acquisizione dell'atto di nascita (quando non pervenuto per la trascrizione dai consolati) e nella conseguente difficoltà di formazione del fascicolo elettorale. Tuttavia tale circostanza non può impedire l'iscrizione del soggetto in quella che è un'anagrafe e, non esclusivamente, uno schedario degli elettori residenti all'estero.

In tali casi il soggetto verrà iscritto in AIRE e successivamente si perfezionerà il fascicolo elettorale.

Quanto alla cancellazione, si rinnovano le disposizioni già emanate con allegata circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995, per quel che riguarda la cancellazione dei soggetti anche a seguito di ripetuti accertamenti, richiamando le motivazioni indicate nel suddetto documento, alla cui osservanza sono tenute tutte le amministrazioni comunali.

Particolare attenzione deve essere dedicata, inoltre, alla cancellazione dei soggetti che abbiano compiuto cento anni di età, secondo le modalità indicate dell'art. 4, lettera *d),* della legge n. 470/1988.

Si sottolinea che in ambedue i casi la cancellazione dall'AIRE fa venire meno il presupposto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15 e, pertanto, tali soggetti dovranno essere depennati dalle liste elettorali.

Al fine di assicurare una maggiore uniformità di gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che ha stretti punti di contatto con l'anagrafe della popolazione residente, si ritiene poi consigliabile che le due anagrafi vengano seguite da un unico ufficio amministrativo.

Le SS.LL. vorranno informare del contenuto del presente documento i sindaci dei comuni della provincia, per la parte di competenza, richiamando la responsabilità che loro incombe riguardo al doveroso aggiornamento dell'AIRE, che riveste particolare importanza anche ai fini elettorali.

Per conseguire tale obiettivo le SS.LL., non che dedicare particolare attenzione alle problematiche esposte in occasione delle consuete visite ispettive che vanno, se del caso, intensificate, valuteranno l'opportunità di invitare i sindaci a conferenze di servizi appositamente indette, fornendo ogni utile sostegno.

Si ringrazia e si resta in attesa di conoscere l'esito degli interventi svolti.

Il direttore generale dell'amministrazione civile
GELATI

99A5566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 28 aprile 1999, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al brigadiere della guardia di finanza Giuseppe Peluso, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, introdottosi in un appartamento dove si era sviluppato un incendio, con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale, riusciva a chiudere la manopola di una bombola di gas in fiamme, evitando così più gravi conseguenze». — 21 ottobre 1997 - Trecastagni (Catania).

99A5521

Modificazioni allo statuto della fondazione «Museo del calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio», in Firenze.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Museo del calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio», con sede in Firenze, deliberate dal comitato direttivo del 18 marzo 1999 di cui all'atto pubblico redatto in pari data col numero di repertorio 38451/17338 dal dott. Mario Speranzini, notaio in Firenze.

99A5525

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Azione aiuto», in Milano

Con decreto ministeriale 23 giugno 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Azione aiuto», con sede in Milano, deliberate dall'assemblea dei soci nella seduta del 22 aprile 1998, di cui al verbale redatto in pari data, col numero di repertorio 201088/23898, dal dott. Pasquale Lebano, notaio in Milano.

99A5526

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, a carattere nazionale, dell'associazione «Istituto La Casa», in Milano.

Con decreto ministeriale del 23 giugno 1999, all'associazione «Istituto La Casa», con sede in Milano, eretta in ente morale con decreto del presidente della giunta della regione Lombardia n. 8713 del 26 maggio 1987, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a carattere nazionale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico dell'8 marzo 1999, numero di repertorio 82581/9009, a rogito del notaio Nicoletta Scherillo.

99A5527

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 luglio 1999

Dollaro USA	1,0182
Yen giapponese	124,72
Dracma greca	325,53
Corona danese	7,4358
Corona svedese	8,6905
Sterlina	0,65440
Corona norvegese	8,0950
Corona ceca	36,238
Lira cipriota	0,57723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,35
Zloty polacco	3,9710
Tallero sloveno	196,4521
Franco svizzero	1,6029
Dollaro canadese	1,4967
Dollaro australiano	1,5342
Dollaro neozelandese	1,9465
Rand sudafricano	6,1744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma

Con decreto ministeriale n. 194/VI/99 del 31 maggio 1999 è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, nel testo modificato e definitivo di cui alla delibera del consiglio di amministrazione datata 30 giugno 1998.

99A5528

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale del 22 aprile 1999 alla società S.A.M.A.C. A.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Lima, 15, è accordata la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «L'Edifizio», in territorio del comune di Viterbo, su una superficie di ha 231,75 per la durata di anni venti.

Con decreto ministeriale del 16 aprile 1999 alla società «Italaquae» S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova, 700 è accordata la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Ferrarelle III» sita in territorio dei comuni di Riardo, Teano e Calvi Risorta, su una superficie di ha 854 per la durata di anni venti.

99A5529

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende per la società Centromilano S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1999, emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 5 giugno 1985, modificato con decreto interministeriale 5 dicembre 1992, alla società «Centromilano S.r.l.» in liquidazione, già «Centromilano Fiduciaria S.p.a.» con sede legale in Milano, iscritta al registro delle imprese al n. 230699/6215/49, C.F. 07208300157, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione, deliberati in data 19 luglio 1994.

99A5636

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Rimini

Con decreto interministeriale n. TC/4849 del 13 dicembre 1998 è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultante dalla tombatura del Fosso Patara di mq 174 distinto in catasto nel comune di Rimini al foglio 83, particelle 1001, 2085 e 2086.

99A5530

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Arena di Verona

Con decreto 25 maggio 1999 è stato approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, lo statuto della fondazione Arena di Verona derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo, composto di tredici articoli e redatto per atto pubblico.

99A5531

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»

Il Ministero per le politiche agricole esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio volontario fitosanitario e di miglioramento fondiario per la provincia di Siena;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extravergine,

esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disci-

plina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dei soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero per le politiche agricole, prima della trasmissione della suddetta proposta.

Disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) olio extravergine di oliva «Terre di Siena», di seguito definito olio «Terre di Siena» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e alle vigenti normative.

Art. 2.

L'olio «Terre di Siena» è prodotto con olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar presenti, a livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non inferiore all'85%: Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo.

Possono concorrere altre cultivar quali Pendolino, Maurino, Olivastra, Morchiaio, Pitursello, Americano, Arancino, Ciliegino, Filare, Gremignolo, Maremmano, Mignolo, Olivo Bufalo, in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Le olive destinate alla produzione dell'olio «Terre di Siena» devono essere prodotte nei territori collinari della provincia di Siena vocati alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Abbadia S. Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, S. Gimignano, S. Giovanni d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda, Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi; di questi due ultimi comuni viene esclusa la parte nel territorio di produzione del Chianti Classico di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932. Tale zona esclusa è così delimitata in cartografia: incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole, in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui, seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada sino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto Fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252-265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo tra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue fino presso il Podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino Val d'Elsa, poi il torrente Drove. Si segue quindi il confine della zona del Chianti Classico che coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali della zona, più specificatamente gli oliveti devono essere situati su terreni con idonee caratterische pedo-agronomiche, privi di ristagni idrici e ben drenati, con giacitura collinare, con esclusione delle aree di fondovalle;

La produzione di olive non può superare Kg 30 a pianta, comunque non può essere superiore a kg 12.000 per ettaro di olive.

Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, potranno essere ammessi alla produzione dell'olio «Terre di Siena» a partire dal terzo anno di vegetazione delle piante.

La raccolta delle olive per la produzione dell'olio «Terre di Siena» dovrà avere inizio a maturazione fisiologica o tecnologica che in provincia di Siena si avverte da fine ottobre; pertanto potrà iniziare dal mese di ottobre e dovrà terminare entro il 31 dicembre. Deroghe oltre tale data potranno essere assentite, per particolari eventi, dalla Regione Toscana. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta.

Art. 5.

L'olio «Terre di Siena», deve essere ottenuto esclusivamente con olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 molite in oleifici siti nel territorio di produzione descritto all'art. 3.

L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta, evitando surriscaldamenti e fermentazioni.

Per il trasporto delle olive al frantoio è vietato l'uso di sacchi o balle al fine di evitare surriscaldamenti o fermentazioni.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 24 ore successive dal conferimento ai frantoi. Le olive devono essere sottoposte a preventivo lavaggio con acqua alla temperatura ambiente.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presenti le caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non può essere superiore al 22% in peso delle olive.

Art. 6.

L'olio «Terre di Siena», all'atto dell'imbottigliamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche analitiche-organolettiche:

Colore: dal verde al giallo con variazioni cromatiche nel tempo.

Odore: fruttato.

Gusto: con note di amaro e piccante.

Acidità max: 0,50% (espressa in acido oleico).

Perossidi: valore max 12.

Valori di K 232: max 2,20.

Valori di K 270: max 0,20.

Polifenoli totali: uguali o maggiori di 100 p.p.m.

Tenore di acido oleico: maggiore del 72%.

Panel test: uguale o maggiore di 7.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, superiore, genuino. Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni ed aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. Sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. È consentito l'uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie e castelli solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima. È consentita l'indicazione dello stabilimento dove è avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. Deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colori di ampio contrasto rispetto a quelli dell'etichetta

la dizione olio extravergine di oliva «Terre di Siena» denominazione di origine protetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. I recipienti, ai fini della immissione al consumo, devono essere in vetro di capacità non superiore a lt. 5 od in lamina metallica di capacità di lt. 5.

99A5567

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta Olio extravergine di oliva «Chianti Classico» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio olio extra vergine di oliva Terre del Chianti Classico;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale del Lazio dal citato consorzio per l'annullamento del diniego espresso dal Ministero per le politiche agricole in risposta alla diffida a trasmettere alla competente commissione della Unione europea la domanda intesa ad ottenere la protezione di cui sopra;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Vista la propria nota prot. n. 61140 del 14 aprile 1999 diretta al consorzio predetto con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi produttori dell'olio di oliva extravergine Chianti Classico in caso di registrazione comunitaria;

Vista la sentenza n. 1258 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione seconda ter in data 7 gennaio 1999, pubblicata mediante deposito in segreteria di detto tribunale in data 7 maggio 1999 e notificata al Ministero per le politiche agricole in data 18 maggio 1999, con la quale il collegio giudicante, accogliendo il ricorso predetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'autorità amministrativa da adottarsi in conformità al giudicato secondo le precisazioni specificate in motivazione;

Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 20 maggio 1999 con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Toscana, territorialmente interessata, e del consorzio richiedente la registrazione comunitaria, allo scopo di definire in ogni sua parte la disciplina oggetto della presente proposta;

Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dal citato consorzio, a seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 1° giugno 1999;

Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero per le politiche agricole, prima della trasmissione della suddetta proposta.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del «Chianti Classico», di seguito sempre definito come olio del «Chianti Classico», è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Art. 2.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Como, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.

Art. 3.

La zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle province di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932, così delimitata in cartografia: «Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Ciniciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello ammini-

strativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

La coltivazione dell'olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del «Chianti Classico», gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del «Chianti Classico», solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5.

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante. Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

Art. 6.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7.

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art. 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8.

Art. 8.

L'estrazione dell'olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.

Art. 9.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione «Chianti Classico» può essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art. 3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art. 6.

Art. 10.

L'olio, per avere il riconoscimento del «Chianti Classico» deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento CEE 2568/91, e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art. 4), varietali (art. 2) e dall'opera dell'uomo (articoli 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:

valutazione chimica:

a) acidità (espressa in acido oleico) max. 0,5%;

b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);

c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;

d) alto tenore di acido oleico, > del 74%;

e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm;

f) tocoferoli totali maggiori di 150 ppm.

valutazione organolettica (rif. metodo COI):

L'olio deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:

a) fruttato di oliva 2-4;

b) erba e/o foglia 0-3;

c) amaro 1-4;

d) piccante 1-3.

Non è ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto Panel per l'ammissione alla denominazione di origine protetta uguale o maggiore di 7).

Art. 11.

I requisiti dell'olio del «Chianti Classico» previsti dall'art. 10 saranno accertati all'imbottigliamento.

I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 12.

È consentito l'imbottigliamento dell'olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del «Chianti Classico».

Art. 13.

Ai fini del rilascio dell'idoneità, ogni partita di olio potrà essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita è scartata.

Art. 14.

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla prassi della campionatura.

Art. 15.

L'olio del «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

Art. 16.

Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «Olio extravergine di oliva Chianti Classico», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di origine protetta», riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art. 6 del presente disciplinare. Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. È tuttavia

consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

99A5568

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 205 del 3 giugno 1999, conservatore del registro delle imprese il vice segretario generale dott.ssa Maria Cristina Venturelli, in sostituzione del vice segretario generale dott.ssa Paola Morigi, con decorrenza 3 giugno 1999.

99A5532

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino, con delibera n. 79 del 14 giugno 1999, ha nominato il vice segretario generale dott. Loreno Zandri conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza dal 1° luglio 1999. A decorrere dalla stessa data, in caso di assenza ed impedimento del conservatore, le funzioni sarano assolte dalla dott.ssa Ersilia Trubiani, funzionario responsabile del registro delle imprese.

99A5533

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visti il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'an. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, la legge 3 luglio 1998, n. 210, il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bolleffino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

Settore scientifico-discipìinare: n. L18A - Lingua e letteratura inglese.

Tipologia di impegno scientifico-didattico: il docente che coprirà per trasferimento il suddetto posto dovrà essere fornito di una sicura padronanza della lingua inglese e disponibile ad adoperarsi per favorire un'adeguata didattica della medesima; sul piano letterario dovrà mostrare una competenza profonda e scientificamente aggiornata in qualche specifico campo di ricerca, non disgiunta però dalla capacità di muoversi in un più vasto arco cronologico e di generi.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 20.

Facoltà di medicina veterinaria:

Settore scientifico-disciplinare: n. V30B - Fisiologia degli animali domestici (sede di Bologna).

Tipologia di impegno scientifico richiesta: l'impegno scientifico richiesto sarà essenzialmente incentrato sulla fisiologia ed endocrinologia della riproduzione degli animali di interesse zootecnico. In questo contesto l'attività di ricerca dovrà essere principalmente rivolta allo studio della funzione dei gameti ed alla definizione di metodologie per la fecondazione assistita volte allo sviluppo di moderne biotecnologie applicate alla riproduzione.

Tipologia di impegno didattico richiesta: l'impegno didattico richiesto sarà incentrato sulla fisiologia generale e sulla fisiologia speciale degli animali domestici, relativamente al sangue, alla neurofisiologia e al comportamento degli animali in produzione zootecnica e degli animali da compagnia, nonché alla fisiologia della digestione e degli assorbimenti nei monogastrici e nei poligastrici.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 30.

Settore scientifico-disciplinare: n. G09A - Zootecnica generale e miglioramento genetico (sede dl Bologna).

Tipologia di impegno scientifico richiesta: il docente chiamato deve dimostrare di avere padronanza delle metodologie sperimentali e capacità critica nei confronti della produzione animale in genere ed in particolare della genetica nutrizionale e dell'etnologia zootecnica. La valutazione dei tipi genetici, delle possibilità di adattamento delle diverse specie e razze all'ambiente, nonché la stima della predisposizione genetica degli animali a produrre alimenti di qualità per l'uomo, dovrebbero inoltre caratterizzare il profilo scientifico del candidato.

Tipologia di impegno didattico richiesta: dovranno essere impartite nozioni fondamentali di zootecnica generale con particolare finalizzazione alla produzione ed alla sanità animale. La genetica di popolazione, la demografia zootecnica, la genetica quantitativa e qualitativa, la genetica fattoriale, la genetica nutrizionale, la gestione delle risorse genetiche degli animali in produzione zootecnica e le basi teoriche della selezione formeranno inoltre l'oggetto dell'impegno didattico del docente.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 30.

Facoltà di farmacia:

Settore scientifico-disciplinare: n. C02X - Chimica fisica.

Tipologia di impegno scientifico richiesta: il candidato deve possedere una elevata esperienza nel settore della chimica fisica sia di base, sia applicata, in particolare nell'elettrochimica preparativa e teorica.

Tipologia di impegno didattico richiesta: si richiede una eccellente attività didattica rivolta a garantire la formazione pre e *post-lauream* in un settore che è insufficiente a fronteggiare il continuo aumento del numero di studenti.

Numero massimo dei lavori scientifici: non indicato.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di riferimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda, potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Nella domanda, gli interessati, dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A5604

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visti il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, la legge 3 luglio 1998, n. 210, il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bolleffino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

Settore scientifico-disciplinare: n. C01A - Chimica analitica.

Tipologia di impegno scientifico richiesta: il candidato deve dimostrare approfondita esperienza nel settore della chimica analitica sia di base, sia applicata, in particolare nel campo bioanalitico.

Tipologia di impegno didattico richiesta: si richiede una eccellente attività didattica rivolta a garantire la formazione pre e *post-lauream* in un settore che è insufficiente a fronteggiare il continuo aumento del numero di studenti.

Numero massimo dei lavori scientifici: non indicato.

Facoltà di medicina veterinaria:

Settore scientifico-disciplinare: n. V30A - Anatomia degli animali domestici (sede di Bologna).

Tipologia di impegno scientifico richiesta: si richiede esperienza nello studio dell'espressione e della regolazione del fenotipo morfologico dei diversi tipi cellulari. Particolarmente apprezzata sarà la conoscenza delle strutture tissutali a differenti livelli di indagine (ultrastrutturale e molecolare) e di tecniche per l'evidenziazione istochimica e immunocitochimica dei segnali intercellulari.

Tipologia di impegno didattico richiesta: l'insegnamento ha l'obiettivo di illustrare lo sviluppo e l'evoluzione dei foglietti embrionali, nonché l'organizzazione e la struttura microscopica e ultrastrutturale della cellula e dei tessuti.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 20.

Facoltà di scienze politiche:

Settore scientifico-disciplinare: n. N09X - Istituzioni di diritto pubblico (sede dl Bologna).

Tipologia di impegno scientifico-didattico richiesta: impegno nei corsi di Istituzioni di diritto pubblico e, in generale, nell'analisi degli aspetti giuridici che concernono le amministrazioni pubbliche e le istituzioni politiche.

Numero massimo dei lavori scientifici: non indicato.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di riferimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda, potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Nella domanda, gli interessati, dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A5605

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi del Sannio sono vacanti i seguenti posti di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà di economia intende procedere mediante trasferimento:

un posto presso il settore scientifico-disciplinare n. I27X - Ingegneria economico-gestionale;

un posto presso il settore scientifico-disciplinare n. P01B - Politica economica.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia - Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno comunque dichiarare nella domanda:

a) l'attuale qualifica;

b) il settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono;

c) la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza;

d) la classe stipendiale in godimento.

99A5603

COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille, in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

99A5637

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN DEMETRIO NE' VESTINI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. con riferimento a tutte le unità immobiliari a qualunque scopo adibite comprese le aree edificabili, il cui valore medio convenzionale posto a base di calcolo viene stabilito in L. 30.000 al mq, con esclusione delle aree di cui alle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;

2. di stabilire in L. 300.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione spetta, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi. La medesima detrazione si applica alle seguenti tipologie:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

c) unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

3. di non prevedere ulteriori detrazioni o riduzioni di imposta.

(Omissis).

99A5639

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANTA MARIA LA CARITÀ (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto da 1° gennaio 1999;

a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, (6 per mille);

b) per tutti i soggetti passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti e non locati (6,50 per mille);

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. l'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore a 2 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione, o l'applicazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

7. *(Omissis).*

8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

99A5638

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 21 gennaio 1997 concernente: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area denominata Selva di Chiaiano nel comune di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1997).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, alla pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al terzo rigo dell'ottavo capoverso, dove è scritto: «... del 27 agosto *1933* ...», leggasi: «... del 27 agosto *1993* ...».

99A5606

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Sant'Agata li Battiati (provincia di Catania) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Sant'Agata li Battiati citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla prima colonna della pag. 212, al punto 3, settimo rigo, dove è scritto: «le generalità complete, il codice fiscale, la *forma* abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare;», leggasi: «le generalità complete, il codice fiscale, la *dimora* abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare;».

99A5607

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.